Napoli 27 Aprile 1819.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,

PIACENZA, CASTRO, ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Vedute le tariffe de' dritti doganali d' importazione e di esportazione, annesse al Nostro decreto del 20. aprile 1818. nelle quali sono stabiliti i dazj da riscuotersi sopra i bastimenti.

Veduto il Nostro decreto del 9. novembre del detto anno 1818. col quale fu ridotto dal 25. al 10. per 100. sul valore il dritto d' importazione su i bastimenti che s' immettono ne' Nostri dominj di quà del Faro.

Veduto l' altro Nostro decreto dello stesso giorno 9. novembre 1818., col quale vennero stabiliti i dritti d' importazione e di esportazione da riscuotersi sopra i bastimenti ne' nostri dominj di là del Faro.

Considerando che in virtù della legge da Noi resa il dì 30. luglio 1818. trovandosi stabilita una unità di sistema per la navigazione di commercio in tutt' i Nostri dominj, non esiste più distinzione tra i bastimenti Siciliani, e Napoletani.

Volendo vieppiù favorire la marina mercantile di ambe le parti de' Nostri dominj.

Sulla proposizione del Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Digitized by Google

ART. 1.

I bastimenti nazionali che da questa parte de' Nostri dominj saranno immessi ne' dominj di là del Faro, e quelli che dalla Sicilia saranno importati ne' nostri dominj di quà del Faro, saranno esenti tanto nell' una, quanto nell' altra parte de' dominj medesimi dai dritti doganali di esportazione, e d' importazione.

ART. 2.

Per conseguenza su i passaggi di proprietà de' bastimenti nazionali fra i sudditi dell' una, e dell' altra parte de' Nostri dominj non sarà riscosso verun dazio doganale nè d'immissione, nè di estrazione, in quel modo medesimo che non si riscuote verun dazio se il passaggio da un proprietario all' altro si esegua in questa parte de' nostri dominj.

ART. 3.

Il Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze ed il Ministro assistente presso il Nostro Luogotenente Generale nè dominj al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro delle Finanze
Firm. — DE' MEDICI.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm. — MARCHESE TOMMASI.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm. — MARCHESE TOMMASI.

Per copia conforme
Il Segretario di Stato
Ministro delle Finanze
Firmato — DE' MEDICI.

Per copia conforme
Il Direttore Generale de' Dazj Indiretti
Firmato = Marchese de Turris.

AD1 1473455

Digitized by Google

ART. 1.

I bastimenti nazionali che da questa parte de' Nostri dominj saranno immessi ne' dominj di là del Faro, e quelli che dalla Sicilia saranno importati ne' nostri dominj di quà del Faro, saranno esenti tanto nell' una, quanto nell' altra parte de' dominj medesimi dai dritti doganali di esportazione, e d' importazione.

ART. 2.

Per conseguenza su i passaggi di proprietà de' bastimenti nazionali fra i sudditi dell' una, e dell' altra parte de' Nostri dominj non sarà riscosso verun dazio doganale nè d'immissione, nè di estrazione, in quel modo medesimo che non si riscuote verun dazio se il passaggio da un proprietario all' altro si esegua in questa parte de' nostri dominj.

ART. 3.

Il Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze ed il Ministro assistente presso il Nostro Luogotenente Generale nè dominj al di là del Faro sono incaricati della esecuzione dal presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
Firm. — DE' MEDICI.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firm. — MARCHESE TOMMASI.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firm. — MARCHESE TOMMASI.

Per copia conforme
Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
Firmato — DE' MEDICI.

Per copia conforme
Il Direttore Generale de' Dazj Indiretti
Firmato = Marchese de Turris.

A01 1473455

Digitized by Google

Digitized by Google

ART. 1.

I bastimenti nazionali che da questa parte de' Nostri dominj saranno immessi ne' dominj di là del Faro, e quelli che dalla Sicilia saranno importati ne' nostri dominj di quà del Faro, saranno esenti tanto nell' una, quanto nell' altra parte de' dominj medesimi dai dritti doganali di esportazione, e d' importazione.

ART. 2.

Per conseguenza su i passaggi di proprietà de' bastimenti nazionali fra i sudditi dell' una, e dell' altra parte de' Nostri dominj non sarà riscosso verun dazio doganale nè d'immissione, nè di estrazione, in quel modo medesimo che non si riscuote verun dazio se il passaggio da un proprietario all' altro si esegua in questa parte de' nostri dominj.

ART. 3.

Il Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze ed il Ministro assistente presso il Nostro Luogotenente Generale nè dominj al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
Firm. — DE' MEDICI.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firm. — MARCHESE TOMMASI.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firm. — MARCHESE TOMMASI.

Per copia conforme
Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
Firmato — DE' MEDICI.

Per copia conforme
Il Direttore Generale de' Dazj Indiretti
Firmato = Marchese de Turris.

A01 1473455

Digitized by Google

Digitized by Google

ART. 1.

I bastimenti nazionali che da questa parte de' Nostri dominj saranno immessi ne' dominj di là del Faro, e quelli che dalla Sicilia saranno importati ne' nostri dominj di quà del Faro, saranno esenti tanto nell' una, quanto nell' altra parte de' dominj medesimi dai dritti doganali di esportazione, e d' importazione.

ART. 2.

Per conseguenza su i passaggi di proprietà de' bastimenti nazionali fra i sudditi dell' una, e dell' altra parte de' Nostri dominj non sarà riscosso verun dazio doganale nè d'immissione, nè di estrazione, in quel modo medesimo che non si riscuote verun dazio se il passaggio da un proprietario all' altro si esegua in questa parte de' nostri dominj.

ART. 3.

Il Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze ed il Ministro assistente presso il Nostro Luogotenente Generale nè dominj al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
Firm. — DE' MEDICI.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firm. — MARCHESE TOMMASI.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firm. — MARCHESE TOMMASI.

Per copia conforme
Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
Firmato — DE' MEDICI.

Per copia conforme
Il Direttore Generale de' Dazj Indiretti
Firmato = Marchese de Turris.

AD1 1473455

Digitized by Google